



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

GRANDE CAMERA

**CASO KHAN c. GERMANIA**

*(Ricorso n. 38030/12)*

SENTENZA

*(Cancellazione dal ruolo)*

STRASBURGO

21 settembre 2016

*Questa sentenza è definitiva, ma può subire modifiche di forma.*





**Nel caso Khan c. Germania,**

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Guido Raimondi, *Presidente*,  
András Sajó,  
Luis López Guerra,  
Angelika Nußberger,  
Khanlar Hajiyev,  
Paul Lemmens,  
Valeriu Griţco,  
Ksenija Turković,  
Dmitry Dedov,  
Robert Spano,  
Iulia Motoc,  
Branko Lubarda,  
Síofra O’Leary,  
Stéphanie Mourou-Vikström,  
Georges Ravarani,  
Pere Pastor Vilanova,  
Pauliine Koskelo, *giudici*,

e Johan Callewaert, *Cancelliere aggiunto della Grande Camera*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 16 marzo 2016 e il 7 luglio 2016,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

**PROCEDURA**

1. Il caso ha avuto origine da un ricorso (il n. 38030/12) contro la Repubblica federale di Germania presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ("la Convenzione") da una cittadina pachistana, la signora Farida Kathoon Khan ("la ricorrente"), il 19 giugno 2012.

2. La ricorrente era rappresentata dalla sig.ra E. Gabsa, un’avvocata che esercita a Giessen. Il governo tedesco ("il governo") era rappresentato dal suo agente, il sig. H.J. Behrens, del Ministero federale della Giustizia e della Protezione dei consumatori.

3. Nel suo ricorso, la ricorrente sosteneva che la sua espulsione in Pakistan violava l’articolo 8 della Convenzione.

4. Il ricorso veniva assegnato alla quinta sezione della Corte (articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte). Il 23 aprile 2015, una camera di detta sezione, composta da Mark Villiger, presidente, Angelika Nußberger, Boštjan Zupančič, Ganna Yudkivska, André Potocki, Helena Jäderblom,

Aleš Pejchal, giudici, e Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione, ha pronunciato una sentenza in cui ha dichiarato all'unanimità che il ricorso era ricevibile relativamente alle doglianze ai sensi dell'articolo 8 e irricevibile quanto al resto, dichiarando, con sei voti contro uno, che l'esecuzione dell'ordine di espulsione contro la ricorrente non costituiva una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. L'opinione dissenziente del giudice Zupančič e una dichiarazione del giudice Yudkivska venivano riportate in allegato alla sentenza.

5. Il 23 luglio 2015, la ricorrente ha presentato un'istanza di deferimento del caso alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione. Il 14 settembre 2015, un collegio della Grande Camera ha accolto tale istanza.

6. La composizione della Grande Camera è stata determinata secondo le disposizioni dell'articolo 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e dell'articolo 24 del Regolamento della Corte.

7. Sia la ricorrente che il Governo hanno presentato ulteriori osservazioni scritte (articolo 59 § 1).

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

#### **A. Contesto del caso e procedimenti davanti alle autorità nazionali**

8. La ricorrente è nata in Pakistan nel 1963 e attualmente vive in una struttura abitativa protetta a Haina (Land di Hesse, Germania).

9. Nel dicembre 1991, la ricorrente e suo marito, cittadino pachistano, giungevano in Germania. Al marito veniva concesso lo status di rifugiato. Nell'ottobre 1993, la domanda della ricorrente per ottenere anche lei lo stesso status del marito veniva rigettata. Il 16 giugno 1994, le veniva riconosciuto un permesso di soggiorno temporaneo in quanto coniuge di un rifugiato. L'11 febbraio 1995, la ricorrente dava alla luce un figlio. Nel 1998, la coppia si separava. Il figlio rimaneva con la ricorrente, la quale successivamente trovava lavoro come addetta alle pulizie presso diverse aziende.

10. Il 7 settembre 2001, le veniva concesso un permesso di soggiorno permanente.

11. Nel marzo 2004, la ricorrente perdeva il proprio lavoro a causa di problemi comportamentali. Nel luglio 2004, lei e suo marito divorziavano. Nel 2005, un tribunale competente per le questioni familiari assegnava l'esercizio del diritto di affidamento del figlio della ricorrente al suo ex marito, stabilendo che da allora in poi il minore dovesse vivere con suo padre.

12. Il 31 maggio 2004, la ricorrente veniva posta in stato di detenzione preventiva per aver ucciso un vicino. A seguito di un tentativo di autolesionismo, veniva trasferita provvisoriamente in un ospedale psichiatrico.

13. Il 13 luglio 2005, il tribunale regionale di Giessen ordinava il confinamento permanente della ricorrente in un ospedale psichiatrico. Il tribunale stabiliva che la ricorrente aveva commesso un omicidio colposo trovandosi in stato di incapacità mentale, in quanto all'epoca dei fatti soffriva di psicosi acuta. Un medico specialista certificava che era affetta da sintomi di schizofrenia e di ridotta capacità intellettuale e che non era in grado di comprendere la propria condizione psicologica. Il tribunale regionale concludeva che la ricorrente rappresentava ancora un pericolo per la collettività e che doveva, pertanto, essere internata in un ospedale psichiatrico. Un tutore veniva nominato per la ricorrente.

14. Il 4 giugno 2009, l'autorità amministrativa di Waldeck-Frankenberg ordinava l'espulsione della ricorrente. Riferendosi in particolare all'atto che aveva portato al suo ricovero nell'ospedale psichiatrico e al suo stato generale di salute mentale, l'autorità concludeva che la ricorrente rappresentava un pericolo alla pubblica sicurezza, la cui tutela era prevalente rispetto all'interesse personale della ricorrente a non essere espulsa, nonostante il suo lungo soggiorno in Germania e il suo status di residenza. L'autorità amministrativa rilevava che la ricorrente non era economicamente integrata, non aveva una padronanza sufficiente del tedesco, il che costituiva un ostacolo allo svolgimento del suo percorso terapeutico, aveva solo contatti limitati con il suo ex marito e suo figlio ed era rimasta immersa nella cultura pachistana. L'autorità amministrativa riteneva che la ricorrente potesse ricevere le cure mediche necessarie per la sua condizione di salute in Pakistan e ricevere lì il sostegno della sua famiglia.

15. La ricorrente presentava un ricorso avverso tale decisione al tribunale amministrativo di Kassel, accompagnato da una richiesta di sospensione dell'esecuzione. Nel corso di questo procedimento cautelare, le autorità amministrative si impegnavano a non eseguire l'ordine di espulsione fino a quando il tribunale amministrativo non si fosse pronunciato nel merito.

16. Nel novembre 2009, alla ricorrente venivano concessi alcuni privilegi nell'ospedale, come il permesso di uscire dall'ospedale saltuariamente, e successivamente, dopo un miglioramento della sua salute mentale, iniziava a lavorare a tempo pieno nel reparto lavanderia dell'ospedale.

17. Il 1° marzo 2011, il tribunale amministrativo respingeva il ricorso della ricorrente. Nel prendere tale decisione, il tribunale osservava che la ricorrente aveva commesso un atto grave, che era priva della consapevolezza della propria condizione di salute e che c'era un alto rischio di recidiva. Inoltre, si motivava che la ricorrente non era socialmente ed economicamente integrata nella società tedesca, soprattutto a causa della sua

mancanza di conoscenza della lingua. Il tribunale amministrativo motivava inoltre che la ricorrente non aveva legami familiari significativi in Germania perché era divorziata da anni e l'autorità genitoriale su suo figlio era stata assegnata al padre. Per quanto riguarda la situazione in Pakistan, il tribunale osservava che, secondo le informazioni fornite dall'ambasciata tedesca in Pakistan, l'assistenza medica di base per i pazienti con malattie mentali era disponibile in grandi città come Lahore e che la ricorrente poteva permettersi le cure di cui aveva bisogno poiché avrebbe ricevuto una pensione mensile di circa 250 euro (EUR). Il tribunale constatava che, sebbene i membri della famiglia della ricorrente in Pakistan avessero indicato all'ambasciata tedesca di non essere disposti ad accoglierla, era plausibile che questi potessero aiutarla nell'organizzare le cure necessarie in cambio del pagamento di una modesta somma in euro. Il tribunale approvava inoltre la conclusione dell'autorità amministrativa secondo cui la ricorrente, non avendo espresso opinioni contrastanti riguardo alla religione Ahmadiyya, non avrebbe corso alcun pericolo specifico a tal riguardo.

18. Il 23 maggio 2011, la Corte amministrativa d'appello dell'Assia negava alla ricorrente l'autorizzazione a presentare ricorso, osservando che il tribunale amministrativo aveva preso in considerazione tutti i fatti rilevanti del caso. Il 2 agosto 2011, respingeva un reclamo della ricorrente che lamentava una violazione del diritto ad essere ascoltata, nel quale ella sosteneva, in particolare, che il tribunale non aveva tenuto in debito conto le sue osservazioni sul suo migliorato stato di salute, sulla morte di sua sorella in Pakistan e sulle condizioni di vita che avrebbe dovuto affrontare in caso di ritorno nel suo paese di origine.

19. Il 13 dicembre 2011, la Corte costituzionale federale respingeva, senza motivare, un ricorso costituzionale presentato dalla ricorrente (n. 2 BvR 1923/11).

20. In precedenza, il 24 novembre 2011, il tribunale regionale di Marburg, sulla base del parere di un medico specialista, aveva sospeso l'esecuzione dell'ordine di trattamento ospedaliero e rilasciato la ricorrente in prova (*Führungsaufsicht*) per un periodo di cinque anni. La ricorrente era, in particolare, tenuta a rimanere in regolare contatto con il personale medico dell'ospedale e a continuare a prendere i farmaci prescritti. Il tribunale regionale riteneva che, grazie al trattamento, il pericolo di recidiva della ricorrente era diminuito in modo tale da rendere accettabile il rischio residuo di recidiva.

21. Da quando è stato emesso l'ordine di espulsione, la presenza della ricorrente in Germania è stata permessa sulla base delle misure sul soggiorno tollerato<sup>1</sup> (*Duldung*) di cui all'articolo 60a della Legge sul soggiorno<sup>2</sup> (si veda il paragrafo 27). L'ultima di queste misure, che hanno

---

<sup>1</sup> Tolerated residence measures.

<sup>2</sup> Residence Act.

generalmente una validità di sei mesi, è stata disposta il 22 marzo 2016 ed è valida fino al 17 febbraio 2017.

### **B. Il giudizio della Camera**

22. Con sentenza del 23 aprile 2015, la Camera ha ritenuto, con sei voti contro uno, che non vi fosse una violazione dell'articolo 8 della Convenzione (vedi paragrafo 4 *supra*).

### **C. Gli eventi successive al giudizio della Camera**

23. In seguito alla sentenza della Camera, il 14 settembre 2015 un collegio della Grande Camera ha accolto l'istanza della ricorrente di rinviare il caso alla Grande Camera (vedi paragrafo 5 *supra*).

24. Nelle sue osservazioni del 7 gennaio 2016 sul merito del caso, il Governo, di concerto con il Land dell'Assia, che è responsabile della decisione sui diritti di soggiorno della ricorrente, ha garantito che prima di disporre qualsiasi misura sull'allontanamento della ricorrente, le autorità amministrative tedesche avrebbero adottato un nuovo ordine di espulsione che tenesse conto del tempo trascorso. Il Governo ha inoltre garantito che un nuovo ordine di espulsione non poteva essere emesso in mancanza di un esame medico approfondito sullo stato di salute della ricorrente che confermasse che né il suo allontanamento né la sua sistemazione in Pakistan l'avrebbero esposta a un rischio medico potenzialmente fatale.

25. Successivamente, in risposta a diverse domande poste dalla Corte, il Governo ha dichiarato che le autorità amministrative non avrebbero espulso la ricorrente sulla base dell'ordine di espulsione originale, che la garanzia che avevano dato poteva essere fatta valere per prevenire qualsiasi tentativo di espellere la ricorrente sulla base dell'ordine di espulsione originale e che le autorità tedesche si consideravano vincolate da tale impegno a tutti i livelli, poiché tale garanzia era stata presa di concerto con il governo del Land dell'Assia.

26. Il 9 febbraio 2016, il Governo ha chiesto ufficialmente alla Corte di cancellare il ricorso dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (b) della Convenzione. In quell'occasione, il Governo ha ribadito la sua garanzia, specificando che qualsiasi nuovo ordine di espulsione avrebbe sostituito quello originale e che la ricorrente avrebbe avuto accesso a tutte le vie di ricorso previste dal diritto tedesco avverso tale provvedimento, qualora lo volesse impugnare.

## **II. DIRITTO INTERNO E PRASSI PERTINENTI**

27. La sezione 60a della Legge sul soggiorno (*Aufenthaltsgesetz*) del 30 luglio 2004 regola la sospensione provvisoria degli ordini di espulsione

(soggiorno tollerato - *Duldung*). Prevede, in particolare, che l'espulsione di uno straniero debba essere sospesa finché l'allontanamento dello stesso sia impossibile per ragioni di fatto o di diritto, anche nell'eventualità che non sia stato rilasciato alcun permesso di soggiorno (§ 2). I provvedimenti sul soggiorno tollerato devono essere emessi per iscritto (§ 4) e non conferiscono diritti di soggiorno (§ 3). Il periodo di validità di un provvedimento di soggiorno tollerato non è stabilito dalla legge; è variabile, da un giorno a più di un anno. I provvedimenti sul soggiorno tollerato possono essere rinnovati tutte le volte che sia necessario.

## IN DIRITTO

### I. RICHIESTA SULLA CANCELLAZIONE DEL RICORSO DAL RUOLO

28. La ricorrente sosteneva che la sua espulsione in Pakistan avrebbe dato luogo a una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, le cui parti pertinenti recitano:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare...

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla ... alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati ...”

#### A. Le osservazioni delle parti

29. Il Governo ha chiesto alla Corte la cancellazione del caso dal ruolo ai sensi dell'articolo 37 § 1 (b) della Convenzione per il fatto che la ricorrente non correva più alcun rischio di essere espulsa in Pakistan sulla base dell'ordine di espulsione del 4 giugno 2009. Il Governo ha spiegato che se da una parte la garanzia data non poteva eliminare quell'ordine, questo non era più esecutivo e che detta garanzia poteva essere fatta valere per prevenire qualsiasi tentativo di esecuzione di tale ordine. Il Governo ha sottolineato che la ricorrente poteva d'ora in poi essere espulsa solo sulla base di un eventuale nuovo ordine di espulsione che tenesse conto del suo stato di salute e del tempo trascorso dall'ordine di espulsione del 2009. Il Governo ha aggiunto che le autorità tedesche avrebbero permesso il soggiorno della ricorrente in Germania ai sensi dell'articolo 60a della Legge sul soggiorno in attesa dell'eventuale adozione di un nuovo ordine di espulsione con effetto definitivo.

30. La ricorrente ha sostenuto che, avendo perso i suoi diritti di soggiorno, la garanzia data dal Governo non rendeva la sua situazione meno

incerta, anche se il suo allontanamento avrebbe richiesto un nuovo ordine di espulsione e anche se le autorità tedesche non avevano, per il momento, intenzione di prendere alcuna decisione di espellerla in Pakistan. Non ha presentato osservazioni in merito alla richiesta del Governo di cancellare dal ruolo il ricorso.

## **B. La valutazione della Corte**

31. L'articolo 37 § 1 della Convenzione prevede:

“1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:

(a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

(b) che la controversia è stata risolta; oppure

(c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.

Tuttavia, la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino

32. In primo luogo, la Corte rileva che l'articolo 37 § 1 (a) della Convenzione non è applicabile al caso in questione perché la ricorrente non ha manifestato l'intenzione di ritirare il suo ricorso sulla base della garanzia data dal Governo (si veda, *mutatis mutandis*, *Atmaca c. Germania* (dec.), no. 45293/06, 6 marzo 2012).

33. In secondo luogo, la Corte osserva che secondo la sua giurisprudenza consolidata, una volta che un ricorrente a rischio di espulsione abbia ottenuto un permesso di soggiorno che scongiuri il rischio stesso di essere espulso, la Corte considera la questione risolta ai sensi dell'articolo 37 § 1 (b) della Convenzione e cancella il ricorso dal ruolo, anche senza il consenso del ricorrente. La ragione di ciò risiede nel fatto che la Corte valuta sempre la questione nell'ottica di una potenziale violazione della Convenzione, e che la minaccia di tale violazione viene neutralizzata in virtù della decisione di concedere al ricorrente il diritto di soggiorno nello Stato convenuto interessato (cfr. *F.G. c. Svezia* [GC], no. 43611/11, § 73, 23 marzo 2016 e i riferimenti ivi contenuti, e *M.E. c. Svezia* (stralcio) [GC], n. 71398/12, §§ 32 e 33, 8 aprile 2015).

34. D'altra parte, anche in alcuni casi in cui al ricorrente non è stato concesso un permesso di soggiorno, la Corte ha ritenuto che non fosse più giustificato continuare a esaminare il ricorso, ai sensi dell'articolo 37 § 1 (c) della Convenzione, e ha deciso la cancellazione dal ruolo perché era chiaro dalle informazioni disponibili che il ricorrente non correva più alcun rischio, nel presente e per un considerevole tempo a venire, di essere espulso e

sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 8 della Convenzione, e che aveva la possibilità di presentare un ricorso avverso qualsiasi nuovo ordine di espulsione davanti alle autorità nazionali e se necessario, davanti alla Corte (cfr. *F. I. e altri c. Regno Unito* (dec.), no. 8655/10, 15 marzo 2011, *Atayeva e Burmann c. Svezia* (stralcio), n. 17471/11, §§ 19 24, 31 ottobre 2013; e, *mutatis mutandis*, per quanto riguarda l'articolo 3, *Atmaca*, citato sopra; *Ozbeek c. Paesi Bassi* (dec.), n. 40938/09, 9 ottobre 2012; *Sharifi c. Svizzera* (dec.), n. 69486/11, 4 dicembre 2012; *P.Z. e altri c. Svezia* (stralcio), n. 68194/10, §§ 14 17, 18 dicembre 2012; *B.Z. c. Svezia* (stralcio), n. 74352/11, §§ 17 20, 18 dicembre 2012; *L.T. c. Belgio* (dec.), n. 31201/11, 12 marzo 2013; *Isman c. Svizzera* (dec.), n. 23604/11, § 24, 21 gennaio 2014; *I.A. c. Paesi Bassi* (dec.), n. 76660/12, 27 maggio 2014; *H.S. e altri c. Belgio* (dec.), n. 10973/12, 24 marzo 2015; *A.A. c. Belgio* (dec.), no. 66712/13, 19 maggio 2015; e *S.S. c. Paesi Bassi* (dec.), n. 67743/14, 1° settembre 2015).

35. In tutti i casi citati sopra, la Corte ha esplicitamente o implicitamente constatato che non si ponevano circostanze particolari relative al rispetto dei diritti umani, come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli, che richiedessero la prosecuzione dell'esame della domanda (articolo 37 § 1).

36. Nella fattispecie, la Corte nota che il governo tedesco ha garantito che la ricorrente non sarebbe stata espulsa sulla base dell'ordine di espulsione del 4 giugno 2009, oggetto del suo ricorso. Il Governo si è anche impegnato a garantire che qualsiasi ulteriore decisione di espellere la ricorrente sarebbe stata presa solo sulla base di un esame medico approfondito e tenuto conto del tempo trascorso dall'ordine di espulsione del 2009.

37. La Corte non ha motivo di dubitare della validità delle garanzie del governo tedesco e del loro effetto vincolante (vedere *F.I. e altri c. Regno Unito*, citata sopra, e *Atmaca*, citata sopra), soprattutto perché sono state prestate in accordo con le autorità del Land competente. Di conseguenza, l'ordine di espulsione del 4 giugno 2009 non è più esecutivo. Inoltre, alla ricorrente è stato concesso lo status di "soggiorno tollerato" ai sensi della sezione 60a della Legge sul soggiorno. La Corte ribadisce che in simili circostanze essa ha cancellato dei ricorsi dal ruolo dopo essere stata informata dal Governo convenuto che le autorità nazionali non intendevano più espellere il ricorrente nel paese di destinazione nell'immediato o nel tempo a venire, anche se tale informazione non era stata accompagnata da alcun impegno formale da parte del Governo convenuto (si veda, tra molte altre autorità, *Ozbeek*, citata sopra; *Abdi Mohammed c. Paesi Bassi* (dec.), no. 2738/11, 4 dicembre 2012; *I.A. c. Paesi Bassi*, citata sopra; e *S.S. c. Paesi Bassi*, citata sopra).

38. La Corte osserva inoltre - e il governo tedesco ha confermato - che se anche le autorità tedesche emettessero un nuovo ordine di espulsione, la ricorrente avrebbe a disposizione le vie di ricorso interne per impugnare

l'ordine nei tribunali tedeschi. Inoltre, avrebbe l'opportunità, se necessario, di presentare un nuovo ricorso alla Corte (si vedano i riferimenti al paragrafo 34). La Corte conclude che la ricorrente non corre alcun rischio di essere espulsa nel presente o in un prossimo futuro.

39. In queste circostanze e in considerazione della natura sussidiaria del meccanismo di supervisione stabilito dalla Convenzione, la Corte ritiene che non sia giustificato proseguire l'esame del ricorso (articolo 37 § 1 (c) della Convenzione).

40. Inoltre, la Corte ritiene che il presente caso non implichi alcuna questione particolare relativa al rispetto dei diritti umani garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli tale da richiedere la prosecuzione dell'esame del ricorso (articolo 37 § 1 in fine). Ritiene, in particolare, che a differenza del caso *F.G. c. Svezia* (citato sopra, § 82), che sollevava questioni di cruciale importanza relativamente agli articoli 2 e 3 della Convenzione, il presente caso non va oltre la situazione specifica della ricorrente perché riguarda essenzialmente la valutazione da parte delle autorità nazionali di fatti relativi alla sua situazione familiare (un figlio adulto), la sua integrazione, la sua pericolosità, il suo stato di salute e la disponibilità di un'adeguata assistenza sanitaria in Pakistan, fatti i quali possono, inoltre, mutare nel tempo (*Abdi Mohammed; Isman; e I.A. c. Paesi Bassi*, citati sopra).

41. La Corte ribadisce inoltre che dopo aver cancellato un ricorso dal ruolo può in qualsiasi momento decidere una nuova iscrizione a ruolo se ritiene che le circostanze giustificano tale evenienza, conformemente all'articolo 37 § 2 della Convenzione (vedi *Atmaca; Abdi Mohammed; I.A. c. Paesi Bassi; e H.S. e altri c. Belgio*, tutti citati sopra).

42. Di conseguenza, il ricorso deve essere cancellato dal ruolo.

## II. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 43 § 4 DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE

43. La parte rilevante dell'articolo 43 § 4 del Regolamento della Corte recita come segue:

“Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo...le spese sono lasciate alla valutazione della Corte.”

44. La Corte ribadisce che, a differenza dell'articolo 41 della Convenzione, che è applicabile solo nel caso in cui la Corte dichiara che vi sia stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, nell'ipotesi di ricorso cancellato dal ruolo, l'articolo 43 § 4 autorizza la Corte a determinare una somma a favore del ricorrente relativamente alle spese - e unicamente a tal riguardo - (cfr. *Sisojeva e altri c. Lettonia* (stralcio) [GC], n. 60654/00, § 132, ECHR 2007 I).

45. La Corte nota che dopo che il suo ricorso è stato deferito alla Grande Camera, la ricorrente è stata informata che le sue richieste di equa soddisfazione davanti alla Camera sarebbero state prese in considerazione e che avrebbe potuto richiedere il rimborso delle spese ulteriori relative al procedimento davanti alla Grande Camera. Osserva che nel procedimento davanti la Camera, la ricorrente ha domandato EUR 5.731,33 sostenute per pagare gli onorari degli avvocati per l'attività difensiva svolta nei procedimenti dinanzi alle autorità e ai tribunali amministrativi, alla Corte costituzionale federale, al Parlamento dell'Assia e alla Corte, nonché EUR 211,90 per le spese processuali. La ricorrente ha inoltre richiesto un minimo di 300 euro per il procedimento successivo e le spese di traduzione. La ricorrente non ha presentato ulteriori richieste alla Grande Camera.

46. Il Governo non ha presentato obiezioni in merito alle spese legali sostenute dalla ricorrente nei procedimenti davanti la Camera e la Grande Camera.

47. La Corte ribadisce che i principi generali che regolano l'attribuzione delle spese ai sensi dell'articolo 43 § 4 sono essenzialmente gli stessi dell'articolo 41 della Convenzione. In altre parole, per essere rimborsate, le spese devono riferirsi alla o alle presunte violazioni e devono essere di importo ragionevole. Inoltre, ai sensi dell'articolo 60 § 2, il ricorrente deve presentare le sue richieste, quantificate, suddivise per voci e accompagnate dai relativi documenti giustificativi, in mancanza dei quali la Corte può respingere la richiesta in tutto o in parte (cfr. *Kovačić e altri c. Slovenia* [GC], nn. 44574/98, 45133/98 e 48316/99, § 276, 3 ottobre 2008). Inoltre, è chiaro dalla struttura dell'articolo 43 § 4 che quando la Grande Camera prende una decisione sull'attribuzione delle spese, deve farlo con riferimento all'intero procedimento davanti alla Corte, comprese le fasi precedenti al rinvio alla Grande Camera (cfr. *Shevanova c. Lettonia* (stralcio) [GC], n. 58822/00, § 55, 7 dicembre 2007, e *El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi* (stralcio) [GC], n. 25525/03, §§ 39-40, 20 dicembre 2007).

48. Tenendo conto dei documenti in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole assegnare alla ricorrente la somma richiesta per gli onorari degli avvocati e le spese processuali. Osserva a questo proposito che l'importo totale degli onorari degli avvocati indicato nei documenti giustificativi presentati dalla ricorrente non corrisponde alla somma richiesta, anzi la supera. Ciononostante, la Corte non ha dubbi che la ricorrente abbia sostenuto spese per la somma richiesta (5.731,33 euro) e le riconosce tale importo, insieme alla somma richiesta per le spese processuali (211,90 euro). Per quanto riguarda il rimborso delle altre spese indicate, comprese le spese di traduzione, la Corte osserva che la ricorrente non ha presentato alcun documento a loro supporto davanti alla Camera e alla Grande Camera. Pertanto, la Corte non ritiene opportuno assegnare alla

ricorrente le altre somme richieste. In conclusione, la Corte assegna alla ricorrente un totale di 5.943,23 euro per le spese sostenute.

**PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE,**

1. *Decide*, con sedici voti a uno, di cancellare il ricorso dal ruolo;
2. *Dichiara*, all'unanimità

(a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi, la somma di EUR 5.943,23 (cinquemilanovecentoquarantatre euro e ventitré centesimi) per costi e spese, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta;

(b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi saranno maggiorati di tasso di interesse semplice equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in inglese e in francese, e comunicata per iscritto il 21 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Johan Callewaert  
Cancelliere

Guido Raimondi  
Presidente

In conformità all'articolo 45 § 2 della Convenzione e all'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, l'opinione separata del giudice Sajó è allegata alla presente sentenza.

G.R.A.  
J.C.

## OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SAJÓ

Con mio rammarico non posso condividere le conclusioni raggiunte dalla maggioranza in questo caso, poiché non ritengo soddisfatte le condizioni per la cancellazione del ricorso dal ruolo. Il caso riguarda il destino di una persona mentalmente disabile il cui unico ambiente favorevole è quello attuale. L'istituto del "soggiorno tollerato", in questi casi, è conforme alla Convenzione? Bisogna rispondere a questa domanda per garantire il rispetto dei diritti umani come definiti nella Convenzione (si veda l'articolo 37 § 1 della Convenzione).

Trovo particolarmente preoccupante che la Corte non ritenga esserci alcuna ragione per proseguire l'esame del ricorso alla luce di queste circostanze "e in considerazione della natura sussidiaria del meccanismo di supervisione stabilito dalla Convenzione ". Il ruolo della Corte non è di supervisione; la Corte deve assicurare l'osservanza degli impegni assunti dalle Alte Parti Contraenti (vedi articolo 19 della Convenzione). Quale che sia il significato di sussidiarietà nel presente contesto, non può servire come motivo per giustificare la cancellazione dal ruolo. Altrimenti qualsiasi altra ragione potrebbe essere usata per giustificare la cancellazione dal ruolo, e la Corte eserciterebbe una discrezionalità illimitata.

Per queste ragioni sono costretto a dissentire.